

Art. 1 - Costituzione

E' costituita una Associazione denominata: SOCIETA' ITALIANA OSPEDALIERA PER LA STERILITA' in sigla "SIOS", affiliata alla "AOGOI Associazione Ostetrici Ginecologi Ospedalieri Italiani" con durata illimitata e con sede legale in Milano, Via Abamonti n.1. L'associazione non ha fini di lucro e si pone come esclusivo perseguimento quello di finalità di tipo culturale, scientifico, didattico, formativo relativamente a tutte le problematiche legate alle tecniche diagnostiche e terapeutiche della riproduzione assistita.

Art. 2 - Finalità

L'associazione si propone:

1. di promuovere l'informazione, la prevenzione, la diagnostica e la terapia della infertilità e sterilità, con particolare attenzione alle tematiche endoscopiche ed ecografiche legate alle tecniche della riproduzione assistita, della diagnosi genetica preconcipimento e preimpianto e dello sviluppo delle nuove tecnologie ad esse correlate, nonché alle metodologie inerenti le cellule staminali;
2. di stimolare gli studi in medicina ed in biologia della riproduzione;
3. di promuovere, incentivare e curare l'attività educativa, didattica e formativa e etica;
4. di promuovere la ricerca nell'ambito scientifico;
5. di tutelare tutti i problemi normativi e di professionalità dei propri iscritti.

Per il raggiungimento di tali finalità la Associazione si propone in particolare, eventualmente anche in collegamento o in accordo con altre Società, Istituzioni, Enti o Organizzazioni di:

- a. patrocinare, promuovere ed organizzare Corsi, Riunioni, Convegni ed altro con finalità didattiche divulgative o di messa a punto di vari problemi diagnostici, terapeutici, tecnologici, gestionali, sindacali e normativi, nonché creare gruppi di lavoro delegati allo studio di problematiche suscettibili di ulteriori o specifici approfondimenti,
- b. coordinare la ricerca ed il controllo nel campo specifico della fertilità e sterilità e della diagnosi genetica preimpianto;
- c. promuovere ed intraprendere tutte le iniziative necessarie per la formazione, la valorizzazione ed il riconoscimento giuridico professionale, nel campo specifico istituzionale, per il personale sanitario in possesso di specifici requisiti; curare la formazione culturale specifica anche di personale non medico;
- d. incentivare l'attività didattica anche in collaborazione con Istituzioni pubbliche o private, promuovendo l'inserimento della materia, sia nei corsi di studio ordinari che di specializzazione, perfezionamento, aggiornamento, e qualificazione sia in Italia che all'estero;
- e. assumere la cura e la difesa dei diritti e dei legittimi interessi degli iscritti, tanto di ordine normativo che professionale e morale, in tutte le opportune sedi ed in particolare in quelle di contrattazione collettiva ed in quelle giudiziarie, amministrative ed ordinarie;
- f. rappresentare gli Iscritti alla Associazione presso le istituzioni pubbliche e private di ogni livello;
- g. favorire i contatti con altre Associazioni, Società e Istituzioni, i cui interessi siano convergenti con quelli della Associazione, al fine di realizzare un fattivo rapporto di collaborazione e di rappresentanza.

Art. 3 - Composizione

La Associazione si compone di Soci Onorari, Ordinari, Corrispondenti esteri, Sostenitori.

- a. **Soci onorari:** sono nominati dall'Assemblea generale ordinaria su proposta unanime del Consiglio di Presidenza. Possono essere nominati laureati, studiosi, cultori italiani o stranieri che si siano particolarmente distinti o che abbiano contribuito, in maniera concreta e determinante, all'insegnamento, alla promozione, diffusione, sviluppo, applicazione, difesa, controllo della fertilità e sterilità. I soci onorari sono esentati dal pagamento della quota associativa annuale. Possono partecipare a tutte le Assemblee e possono entrare a far parte di Commissioni di studio. Non possono ricoprire cariche sociali, non hanno diritto al voto, ma possono essere sentiti con parere consultivo sia dal Consiglio di Presidenza che dalla Assemblea. Sono tenuti al rispetto e all'osservanza dello Statuto e Regolamento dell'Associazione.
- b. **Soci ordinari:** sono nominati dal Consiglio di Presidenza che, che valuta le domande di iscrizione ad esso pervenute. Possono essere associati, quali soci ordinari, medici, biologi o altre figure professionali, di nazionalità italiana, interessati alle problematiche relative alla fertilità e sterilità che dimostrino di svolgere o di aver lavorato in strutture pubbliche o private. Sono ammessi anche soci stranieri con analoghi requisiti, abilitati all'esercizio nell'ambito della Comunità Europea, e che siano bilingue con obbligo di conoscenza dell'Italiano scritto e parlato. I soci ordinari sono tenuti al pagamento della quota associativa annuale. I soci ordinari hanno diritto di partecipare a tutte le Assemblee, a tutte le votazioni comprese quelle per il rinnovo delle cariche sociali, queste ultime anche per delega, sempre che siano in regola con il pagamento delle quote annuali. Possono essere eletti a tutte le cariche sociali. I soci stabilmente residenti all'estero non possono ricoprire la carica di Presidente o Segretario o Tesoriere della Società. Possono far parte di Commissioni o possono ricevere deleghe specifiche. Sono tenuti al rispetto e all'osservanza dello Statuto e Regolamento dell'Associazione.
- c. **Soci corrispondenti esteri:** possono essere nominati dall'Assemblea ordinaria su proposta del Consiglio di Presidenza, tutti gli studiosi residenti stabilmente all'estero che intrattengono rapporti di proficua collaborazione con la Associazione. Hanno diritto di partecipare a tutte le Assemblee e possono esprimere pareri consultivi. Hanno gli stessi obblighi e doveri dei Soci onorari e parimenti sono esonerati dal pagamento della quota associativa annuale e non hanno diritto di voto.
- d. **Soci sostenitori:** possono essere associati, quali soci sostenitori, i privati cittadini, gli enti pubblici e privati, le aziende, gli istituti di credito che si impegnino ad erogare alla Associazione una quota associativa annuale pari all'ammontare di almeno venti quote dovute dal socio ordinario. L'ammissione è disposta dal Consiglio di Presidenza all'unanimità, su proposta del Presidente, cui le singole domande di ammissione vengono indirizzate. I soci sostenitori partecipano ai lavori dell'Assemblea generale senza diritto di voto, e sono esclusi dall'elettorato attivo e passivo e sono tenuti al rispetto e all'osservanza dello Statuto e Regolamento.

Art. 4 - Organi SIOS

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea Generale
- il Consiglio di Presidenza
- il Presidente
- il Tesoriere
- il Collegio dei Probiviri, se nominato
- il Collegio dei Revisori dei Conti, se nominato

Art. 5 - Convocazione Assemblea Generale

L'Assemblea Generale viene convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del Bilancio e comunque in occasione del Congresso Nazionale dell'Associazione, con avviso scritto inviato ai Soci almeno trenta giorni prima della data fissata dal Consiglio di Presidenza. Le comunicazioni avvengono all'indirizzo fornito dal Socio all'atto dell'iscrizione o successivamente modificato e comunicato con raccomandata, fax, telex o direttamente al Segretario del Consiglio.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente della Associazione o, in sua assenza o impedimento, dal Vice-Presidente più anziano. L'assemblea delibera con maggioranza assoluta dei presenti; per le modifiche dello Statuto è necessario il voto favorevole della maggioranza degli associati aventi diritto di voto.

All'Assemblea generale spettano:

- a. Le ratifiche del resoconto annuale fatto dal Presidente e finanziario fatto dal Tesoriere nonché l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo;
- b. Discutere e decidere sulle varie proposte presentate dal Consiglio di Presidenza o dai soci;
- c. Stabilire eventuali modifiche dello Statuto e del regolamento.
- d. Decidere sulla sede, sui temi e sull'organizzazione del Congresso Nazionale o Internazionale della Società;
- e. Procedere alla nomina dei Componenti del Consiglio di Presidenza, dei Componenti del Collegio dei Probiviri e dei Revisori dei Conti;
- f. Promuovere azioni di responsabilità disciplinari nei confronti del Presidente della Società;
- g. Nominare tra i Soci che si siano particolarmente distinti nel campo della ricerca sulla fertilità e sterilità un Presidente Onorario, che si distingua per il suo rigore scientifico, profondità culturale e disponibilità verso gli ideali dell'Associazione e che sia di esempio trainante per la Associazione stessa;
- h. Approvare eventuali Regolamenti predisposti dal Consiglio di Presidenza.

Con avviso inviato con lettera raccomandata a tutti i Soci almeno trenta giorni prima, possono essere convocate dal Presidente Assemblee straordinarie o per decisione del Consiglio di Presidenza o su richiesta motivata e sottoscritta da almeno _ dei Soci ordinari, in regola con il pagamento delle quote associative annuali, fatta pervenire con lettera raccomandata alla Segreteria della Società. Tutte le Assemblee, sia ordinarie che straordinarie, debbono essere tenute in italiano come lingua ufficiale, e su territorio italiano, in luogo anche diverso dalla sede legale.

Alle Assemblee generali possono partecipare tutti i soci. Il diritto al voto è riservato solo ai Soci ordinari in regola con i versamenti delle quote annuali.

E' ammessa la facoltà di delega a favore di altro Socio avente diritto a voto per l'intervento in assemblea.

Art. 6 - Atti dell'Assemblea

Gli atti dell'Assemblea sono pubblici. Vengono redatti dal Segretario del Consiglio o, in sua assenza o impedimento, da uno dei soci ordinari aventi diritto al voto chiamato fra i presenti dal Presidente a svolgere le funzioni di Segretario dell'Assemblea.

All'inizio della seduta il Presidente controlla la regolarità dell'Assemblea a norma di Statuto e Regolamento ed indica i Soci che hanno diritto al voto. Al termine della seduta il verbale dell'Assemblea, firmato dal Presidente, dal Segretario e da due Soci ordinari presenti, viene trasmesso al Consiglio di Presidenza.

Art. 7 - Consiglio di Presidenza

La Società è retta, per mandato dei Soci, da un Consiglio di Presidenza eletto dall'Assemblea generale, costituito da un numero di membri, variabile da cinque a nove, tra cui un Presidente e due Vicepresidenti.

Per la prima volta l'organo amministrativo viene nominato dai soci costituenti.

Il Presidente viene designato ed eletto direttamente dal Consiglio di Presidenza, tra i suoi membri.

Per la prima volta viene nominato dai Soci costituenti.

Resta in carica tre anni e può essere rieletto consecutivamente solo per il triennio successivo. Rappresenta durante il mandato, sempre e dovunque, ufficialmente e giuridicamente, la Associazione. Ogni sua iniziativa deve essere ratificata dal Consiglio di Presidenza. Presiede sia le Assemblee generali che le riunioni del Consiglio. Deve risiedere stabilmente in Italia per tutta la durata del suo mandato. I due Vicepresidenti vengono designati ed eletti direttamente dal Consiglio di Presidenza; per la prima volta vengono nominati dai soci costituenti.

Restano in carica tre anni, e possono essere rieletti consecutivamente solo per il triennio successivo.

Tutti i Consiglieri, tra cui viene designato il tesoriere, restano in carica per tre anni e sono rieleggibili consecutivamente solo per il triennio successivo. Sono eletti dall'Assemblea generale.

La prima seduta del Consiglio deve essere tenuta immediatamente dopo la sua nomina. Il primo atto del Presidente è la nomina, su sua scelta, fra i Soci ordinari non eletti, ma aventi diritto al voto, del Segretario della Associazione.

Il Segretario partecipa a tutte le sedute delle Assemblee e del Consiglio. Non ha poteri deliberativi né decisionali. Assume la responsabilità della Segreteria della Associazione, redige gli atti ufficiali e li controfirma. Ha in consegna tutti i documenti. Non può ricoprire altri incarichi nella Associazione durante il suo mandato.

In caso di assenza o impedimento può essere sostituito, temporaneamente, con altra persona designata dal Presidente, sempre scelta fra i Soci ordinari o tra membri del Consiglio; in quest'ultimo caso però il membro mantiene i poteri decisionali e deliberativi. Deve risiedere, durante il mandato, stabilmente in Italia.

Spettano al Consiglio di Presidenza tutti i più ampi poteri sia per l'ordinaria che straordinaria amministrazione.

Le riunioni del Consiglio di Presidenza hanno luogo su convocazione del Presidente, fatta mediante avviso scritto contenente l'ordine del giorno e la data fissata per l'adunanza, inviato quindici giorni prima.

In caso di urgenza il Consiglio di Presidenza può essere convocato telegraficamente o telefonicamente o via e-mail, anche senza il rispetto dei termini suddetti, ma almeno ventiquattro ore prima.

Tutte le sedute debbono avvenire sul territorio nazionale ed in lingua italiana. In caso di assenza o impedimento del Presidente le riunioni possono essere convocate dal Vice-Presidente, in ordine di anzianità, o dal Consigliere più anziano. Le decisioni e le deliberazioni del Consiglio di Presidenza vengono prese a maggioranza semplice dei presenti e con la presenza della maggioranza dei suoi membri in carica.

A parità di voti quello espresso dal Presidente ha valore doppio.

Le decisioni e deliberazioni del Consiglio di Presidenza vengono riportate in verbali di seduta e, sottoscritti da tutti i partecipanti, sono pubblici. Per ogni seduta il Segretario è tenuto ad annotare per iscritto se tutti i membri del Consiglio sono stati regolarmente avvisati e con quale mezzo nonché le motivazioni dell'assenza, se pervenute.

Il Consiglio ha la facoltà di nominare Commissioni, o di chiamare Consulenti o di farsi assistere da esperti nell'adottare provvedimenti di ordine amministrativo e normativo.

Il Consiglio di Presidenza deve essere riunito almeno tre volte l'anno.

Le riunioni sono tenute preferibilmente nella sede sociale o in località di volta in volta concordate. A tutte le sedute deve essere invitato il "past President".

Il Tesoriere resta in carica tre anni ed è rieleggibile alla stessa carica solo per il triennio successivo.

Il Tesoriere durante il mandato deve risiedere stabilmente in Italia.

Tutte le cariche sociali non sono retribuite. E' previsto un rimborso spese compatibile alle disponibilità del bilancio.

Art. 8 - Proviviri

Il Collegio dei Proviviri, ove nominato, è eletto dall'Assemblea generale.

E' formato da tre membri che restano in carica per tre anni e possono essere riconfermati nella stessa carica consecutivamente solo per il triennio successivo.

Possano essere eletti tutti i Soci ordinari aventi diritto al voto purché mai sottoposti a provvedimenti disciplinari esecutivi.

Il più anziano in età degli eletti in carica assume la funzione di Presidente del Collegio, il più giovane di segretario.

Il Collegio ha il compito di esaminare gli atti istruiti per provvedimenti disciplinari nei confronti di Soci a tutti i livelli e comminare le relative sanzioni. Le decisioni e gli atti vengono inviati al Presidente della Società per essere resi esecutivi dopo la ratifica del Consiglio.

Si riunisce su convocazione del Presidente della Società. Tutti i componenti sono tenuti al rispetto e all'osservanza dello Statuto e regolamento. Contro i provvedimenti decisi dal Collegio è ammesso il ricorso al Consiglio di Presidenza.

Art. 9 - Reivisori dei conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti, ove nominato, è composto da tre membri eletti dall'Assemblea Ordinaria; ha una durata di tre anni e i suoi membri possono essere rieletti per il triennio successivo. Competenza del Collegio dei Revisori dei Conti è quello di controllare sulla corretta gestione finanziaria della Associazione riferendo al Consiglio di Presidenza e all'Assemblea.

Art. 10 - Patrimonio

Il patrimonio è costituito dalle quote dei Soci ordinari e sostenitori, da donazioni, da residui attivi di singole gestioni e da altri eventuali proventi.

La Associazione, che non ha scopo di lucro, impegna in ogni caso le risorse del patrimonio in funzione strumentale, rispetto agli obiettivi che si prefigge.

Tutte le spese necessarie alla gestione sociale sono preventivamente autorizzate dal Consiglio di Presidenza. In caso di indifferibili urgenze l'autorizzazione può essere data dal Presidente che ha però l'obbligo di ottenere la successiva ratifica del Consiglio.

La parte economica è gestita dal Tesoriere che ne risponde al Consiglio ed al Presidente. L'esercizio sociale si chiude al 31 (trentuno) Dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Presidenza provvede alla stesura del bilancio consuntivo e di quello di previsione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

Art. 11 - Interazione con altre Società

La Associazione può associarsi o confluire in altre Associazioni o Organizzazioni italiane o estere che perseguono le stesse finalità, mantenendo però sempre la propria autonomia statutaria, normativa e gestionale.

Può ufficialmente prendere parte a manifestazioni o congressi nazionali o internazionali organizzati da altre Società o Organizzazioni.

Art. 12 - Norme di funzionamento

Le norme di funzionamento della Associazione possono essere fissate da Regolamenti predisposti dal Consiglio di Presidenza e approvati dall'Assemblea generale.

Al rispetto dello Statuto e dei Regolamenti sono tenuti tutti i Soci.

Art. 13 - Scioglimento

Lo scioglimento della Associazione è deliberato dall'Assemblea Generale, con il voto favorevole di tre quarti dei Soci ordinari in regola con il versamento delle quote associative, che provvederà alla nomina del liquidatore.

E' fatto obbligo per L'Associazione in scioglimento di devolvere il patrimonio alla AOGOI.

Art. 14 - Non previsto

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme di legge vigenti.